

N. 3345

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA Athos, CORTIANA  
e PETTINATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1998

---

Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente  
degli istituti scolastici

---

ONOREVOLI SENATORI. - La presente legge risponde all'esigenza di far fronte al diffondersi del disagio psicologico e sociale in età evolutiva attraverso interventi di prevenzione e di promozione del benessere e della salute. Riteniamo che la scuola, in ogni ordine e grado, costituisca un luogo privilegiato per attuare tali interventi: la scuola infatti deve essere considerata non solo un contesto di sviluppo e di apprendimento, ma anche un importante luogo di aggregazione e di circolazione delle culture giovanili. Crediamo pertanto indispensabile che la scuola accresca le proprie potenzialità di accoglienza ed ascolto, divenendo finalmente capace di accogliere le diverse forme di espressione del disagio, per dar loro adeguata risposta.

Sono significativi i dati statistici più recenti riguardanti il mondo scolastico, relativi alle dimensioni del disagio in età evolutiva: la popolazione studentesca ammonta a quasi nove milioni di ragazzi, distribuiti in oltre 62 mila istituti, per i quali sono impegnati circa 800 mila docenti. Solo tre studenti su quattro iscritti ad una scuola superiore conseguono il diploma, e gli abbandoni già al primo anno *post* obbligo arrivano al 12 per cento del totale degli iscritti. Quasi il 5 per cento dei giovani compresi nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni risulta non aver conseguito la licenza media, mentre un 8 per cento non compie il passaggio tra le scuole medie inferiori e le superiori.

La realizzazione di interventi preventivi o, per meglio dire, di promozione della salute e del benessere, deve quindi tenere in particolare considerazione i contesti di sviluppo dei giovani, in modo da favorire l'aumento delle competenze educative degli adulti che entrano in relazione con i ragazzi: genitori, educatori, insegnanti.

Per queste ragioni riteniamo che sia di centrale importanza la presenza dello psicologo all'interno delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo dell'intervento psicologico a scuola è quello di aumentare lo spazio di comprensione e di dialogo per tutti coloro che entrano in contatto con soggetti in età evolutiva.

Lo psicologo deve dunque configurarsi come una figura di «consulente» a disposizione degli studenti e delle loro famiglie, oltre che del personale docente e dei capi d'istituto. La collaborazione con queste figure rende il contesto educativo un luogo atto a favorire i processi di sviluppo anche negli inevitabili momenti critici del percorso evolutivo.

In altre parole, stiamo delineando una modalità di intervento dello psicologo che si articola su tre livelli fondamentali. Il primo livello è propriamente istituzionale, attraverso un lavoro di consulenza ai capi d'istituto e agli organi collegiali in merito all'organizzazione scolastica nel suo complesso, tenendo conto delle specificità proprie di ogni istituto. Un altro livello riguarda l'attività di consulenza offerta ai genitori sulle tematiche inerenti la relazione con i propri figli e la gestione delle problematiche evolutive. Infine c'è l'offerta di consultazione agli studenti che ne facciano richiesta, individualmente o in gruppo.

Anche in tema di prevenzione appare rilevante che lo psicologo possa offrire la propria competenza professionale per progettare e realizzare, in accordo con le diverse figure componenti l'istituzione scolastica, interventi di prevenzione e promozione della salute. Ricordiamo a tale proposito temi di particolare rilevanza ed urgenza, che attraversano in maniera inquietante l'universo giovanile: l'abuso di sostanze stupe-

facenti, la diffusione delle malattie a trasmissione sessuale, i disturbi del comportamento alimentare, e così via. Per quanto riguarda i giovani che presentano problematiche per la cui gestione la scuola non costituisce il contesto adeguato, il consulente stabilirà contatti per l'invio presso i presidi sociosanitari presenti sul territorio. Nell'affidare la delega al Governo per una puntuale disciplina dell'attività del consulente di psicologia, la legge fissa anche un criterio cui si dovrà ispirare l'atto normativo: il consulente dovrà avviare una proficua collaborazione con le figure professionali eventualmente già presenti nelle strutture scolastiche. Il Servizio di psicologia, di cui è prevista una configurazione a carattere regionale, sarà finanziato con i fondi dedicati alla pubblica istruzione ed articolato in piccoli gruppi, o nuclei, organizzati da un coordinatore, il quale, oltre ad esercitare funzioni di indirizzo, provvederà ad elaborare e comunicare le valutazioni sull'efficacia degli interventi svolti sul territorio.

Rileviamo come la necessità di riservare particolare attenzione al mondo giovanile si desuma non solo dalle cifre sull'evasione dell'obbligo e sul tasso di dispersione scolastica, ma anche da altri dati preoccupanti. Il disagio emerge chiaramente dal numero dei procedimenti pendenti presso i tribunali minorili (oltre 4500, ed altrettanti ne sopravvivono annualmente) ed in quelli, quasi cinquantamila, all'esame delle procure. Ogni anno i condannati superano le 1700 unità, e sono in pari numero i ragazzi

che entrano negli istituti correzionali per minorenni.

Un altro dato eloquente riguarda il numero dei suicidi: ogni anno quasi 40 ragazzi al di sotto dei 17 anni (ed almeno 5 sotto i 13) compiono il suicidio, ed oltre 130 lo tentano. Nel complesso 105 studenti si tolgono la vita, e più del doppio cerca di farlo. In relazione alle difficoltà sin qui evidenziate il mondo docente non sembra attrezzato a fronteggiare problemi di tali dimensioni. Lo psicologo consulente dovrà dunque svolgere una funzione importante per le istituzioni educative, attraverso un lavoro articolato e attento ai bisogni delle varie componenti, dai docenti ai capi d'istituto, dagli studenti alle famiglie. Lo psicologo che interviene nel contesto scolastico opera su vari livelli, dall'intervento clinico all'attenzione verso la dimensione organizzativa nel suo complesso.

Infine è importante rilevare come la presenza dello psicologo nelle istituzioni scolastiche costituisca un utile contributo per quanti, genitori o insegnanti, si occupano dei soggetti in età evolutiva, aiutandoli a comprendere e gestire i momenti della crescita ed a risolvere per tempo le situazioni più difficili, evitando che di esse debbano farsi carico in un secondo momento gli organi della giustizia e della sanità, e prevenendo al contempo che ai casi di disagio si diano risposte di tipo farmacologico o che essi cadano nella spirale delle tossicodipendenze.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione del ruolo di psicologo consulente)*

1. Sono istituiti il Servizio regionale di consulenza psicologica agli istituti scolastici ed il ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici, di seguito denominato consulente.

2. Il Servizio di consulenza psicologica agli istituti scolastici è organizzato nell'ambito degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IR-RSAE), istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina la materia in oggetto, seguendo i principi ed i criteri direttivi della presente legge.

### Art. 2.

#### *(Ambito operativo del consulente)*

1. Lo psicologo consulente opera negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, assicurando una presenza continuativa nel corso dell'anno scolastico.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, individua il rapporto numerico ottimale tra consulenti ed istituti sulla base del numero degli alunni e delle caratteristiche degli istituti scolastici.

### Art. 3.

#### *(Compiti del consulente)*

1. Il consulente psicologo svolge le seguenti funzioni:

a) consulenza ai docenti, agli organi collegiali ed al capo d'istituto sulle proble-

matiche di ordine psicologico e relazionale connesse allo svolgimento dell'attività didattica e formativa;

b) consulenza alle famiglie che ne facciano richiesta, in tema di sviluppo dei minori e di rapporto con i figli;

c) consulenza agli studenti e ai gruppi di classi che ne facciano richiesta;

d) informazione agli insegnanti in tema di sviluppo psicologico degli studenti;

e) collaborazione con gli organi collegiali della scuola per la programmazione e l'attuazione di specifici progetti d'intervento preventivo formativo e di orientamento;

f) ascolto, informazione agli studenti, orientamento agli studi e alla scelta professionale.

2. Il consulente svolge la propria attività professionale sulla base di un rapporto con gruppi di soggetti, oppure, ove necessario, con rapporto individuale.

#### Art. 4.

##### *(Coordinamento con altri servizi di sostegno)*

1. Ciascun istituto provvede, nell'esercizio della autonomia e del progetto educativo d'istituto, all'integrazione del consulente psicologo con altre figure professionali eventualmente operanti nell'ambito scolastico.

2. Il consulente opera in funzione di coordinamento con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio.

3. Il consulente individua i casi di disagio psicologico e provvede, ove necessario, ad indirizzarli presso le strutture sanitarie e di sostegno presenti sul territorio.

#### Art. 5.

##### *(Reclutamento e retribuzione)*

1. Il Ministero della pubblica istruzione emana i bandi di concorso necessari per il reclutamento degli psicologi consulenti.

2. Possono accedere alla funzione di consulente i laureati in psicologia abilitati all'esercizio della professione di psicologo ed iscritti agli Ordini professionali.

3. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 definisce l'inquadramento professionale ed il trattamento economico dei consulenti.

4. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione a ciascuna sezione regionale del servizio di cui all'articolo 1 di personale appartenente ai ruoli del personale amministrativo, in numero adeguato alle esigenze del servizio.

#### Art. 6.

##### *(Programmazione e verifica)*

1. Il Servizio di consulenza psicologica agli istituti scolastici si articola in nuclei esecutivi operanti nei singoli istituti scolastici, secondo i criteri distributivi individuati dal Ministro della pubblica istruzione sulla base delle indicazioni dei consigli direttivi degli IRRSAE, d'intesa con gli Ordini professionali degli psicologi.

2. In ciascun nucleo esecutivo è nominato uno psicologo coordinatore, il quale provvede ad assegnare i consulenti agli istituti scolastici sulla base della pluralità delle specifiche competenze, e svolge attività di coordinamento degli interventi in itinere.

3. Ciascun IRRSAE provvede alla costituzione di appositi gruppi di psicologi coordinatori, al fine di assicurare a livello distrettuale, provinciale e regionale, i seguenti adempimenti:

- a) programmazione degli interventi;
- b) coordinamento fra i nuclei esecutivi;
- c) valutazione sull'efficacia dell'attività svolta, sulla base delle relazioni dei coordinatori dei gruppi.

4. Con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione è istituito un coordinamento nazionale del Servizio di consulenza psicologica agli istituti scolastici, incaricato

di individuare, d'intesa con gli Ordini professionali degli psicologi, le linee di programmazione ed i criteri scientifico formativi degli interventi. Il coordinamento nazionale organizza una conferenza annuale sul disagio psicologico nell'età evolutiva, con particolare attenzione alla situazione del rapporto tra i minori ed il sistema scolastico.

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire otto miliardi annui per il triennio 1998-2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale 2» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

